

CORSO GESTORI CRISI DI IMPRESA

LA FORMAZIONE E LA LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO

Martedì 11 novembre 2025

Dott. Filiberto FERRARI LORANZI

La CHIUSURA della Liquidazione Giudiziale



Art. 209 CCII: distinzione dall'ipotesi di «previsione di insufficiente realizzo»

La differenza consiste:

- nell'ipotesi **ex art. 233 co 1 lett. d) CCII** (insufficienza di attivo): non è stato acquisito attivo per «soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura»;
- Nella disciplina **ex art. 209 CCII**: può residuare un po'di attivo per pagare le spese di procedura ed i crediti prededucibili

«previsione di insufficiente realizzo»



Prima dell'udienza di verifica per l'esame delle domande di insinuazione al passivo, su istanza del Curatore (almeno **20 giorni prima** dell'udienza) e previo parere del **CDC** e sentito **il debitore, il Giudice Delegato** – ove risulta che non può essere acquisito **attivo** da distribuire ai **creditori**, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura – dispone di non farsi luogo all'**accertamento**.

Il Curatore comunica via PEC il decreto trasmettendone copia ai creditori che abbiano presentato domanda

il correttivo ter modifica i *commi 1 e 3* prevedendo:

- che la decisione compete al Giudice Delegato (anziché al Tribunale)
- che in via consequenziale spetta al Tribunale (anziché alla Corte d'Appello) la competenza sul reclamo proposto contro il provvedimento del Giudice Delegato.

Si ritiene la modifica utile al fine di accelerare la procedura.



www.odcec.torino.it

www.linkedin.com/company/odcec-torino/

www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos